

LAVORO

2005

REPUBBLICA ITALIANA  
TRIBUNALE DI MILANO  
SEZIONE LAVORO

No. 2111/05 R.G.  
No. 2600 CRON.

assegnata a sentenza  
II 10-6-06

Il Giudice di Milano d.ssa Eleonora Porcelli ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Svolgimento del processo

Con ricorso al Tribunale di Milano, sezione lavoro, depositato in Cancelleria in data 14-11-05, ha convenuto in giudizio la per sentir dichiarare la simulazione e conseguentemente l'illegittimita' del contratto a progetto del 21-2-05, nonche' la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti e l'illegittima interruzione da parte della convenuta in data 6-5-05, con conseguente condanna della convenuta al ripristino del rapporto quantomeno dal 15-7-05 e alla corresponsione delle retribuzioni dovute sulla base del c.c.n.l. terziario, 4° livello, da liquidarsi in separato giudizio, ovvero, fermo restando la condanna alle retribuzioni dovute, con condanna della convenuta al risarcimento dei danni ex art.2-l. n. 108/90. In via subordinata la ricorrente, nella denegata ipotesi di riconosciuta legittimita' del contratto a progetto, ha chiesto una declaratoria di nullita' o illegittimita' del recesso verbale effettuato dalla convenuta in data 6-5-05, con condanna della convenuta al risarcimento del danno per mancati compensi dovuti fino al 31-12-05, ferma restando la condanna della convenuta al pagamento dei

compensi dovuti dal 21-2-05 al 6-5-05 sulla base della retribuzione dovuta ex art. 36 della Costituzione o, in subordine, di quella indicata nelle proposte di incarico, oltre interessi legali e rivalutazione.


La ricorrente ha esposto di aver iniziato a lavorare per la convenuta in data 21-2-05 come intervistatrice telefonica: il rapporto era stato formalizzato come collaborazione coordinata a progetto, con durata fissata al 31-12-05, ma in data 6-5-05 la responsabile dell'ufficio aveva comunicato alla ricorrente che non c'era piu' lavoro e l'aveva invitata a non tornare piu' al lavoro.

Nessuno si e' costituito per la convenuta di cui il Giudice, verificata la regolarita' della notificazione del ricorso introduttivo, ha dichiarato la contumacia.

Quindi, ammessa in parte la prova testimoniale dedotta, il Giudice ha invitato alla discussione orale e ha pronunciato sentenza, del cui dispositivo ha dato lettura in udienza.

#### Motivi della decisione.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento, nei limiti e con le precisazioni che si vanno ad esporre.

L'art. 69 del D.Lgs. n. 276/03 prevede che "I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso ai sensi dell'art. 61, comma 1, sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto." 

Ora per mancata individuazione del progetto si deve intendere sia la mancata indicazione formale del contenuto del progetto o programma sia la non configurabilità di un effettivo progetto.

Nel caso di specie, nel contratto di collaborazione sottoscritto dalle parti, quest'ultimo e' definito come "monitoraggio delle opinioni, tendenze e grado di soddisfazione dei consumatori".

Appare evidente come il progetto non possa ritenersi adeguatamente descritto, consistendo nella semplice descrizione del contenuto delle mansioni attribuite alla lavoratrice, senza alcun accenno all'obiettivo che si intende raggiungere ed alle attività ad esso prodromiche e funzionali al suo conseguimento.

Nel caso di specie il preteso programma o progetto, invece di essere individuato come realizzazione di un preciso e circostanziato piano di lavoro o risultato, consiste semplicemente nella messa a disposizione dell'attività lavorativa del collaboratore.

Tale attività, ed in generale un'obbligazione di mezzi, potrebbe legittimamente formare oggetto di un contratto stipulato ai sensi del titolo VII, capo I del D.Lgs. n. 276/2003 solo se realizzata nell'ambito di un coordinamento progettuale individuato, mentre nel caso di

specie la prestazione della ricorrente poteva essere utilizzata per soddisfare esigenze varie, mutevoli e indeterminate.

Nel caso di specie si e' pertanto realizzata l'ipotesi di cui al 1° comma dell'art. 69 del D.Lgs. n. 276/03, con la conseguenza che il rapporto tra le parti deve essere considerato un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato fin dal 21-2-05.

La ricorrente ha altresì diritto all'inquadramento nel 4° livello del c.c.n.l. terziario, in base alle mansioni svolte e all'art. 36 della Costituzione, nonché alle conseguenti differenze retributive, da liquidarsi in separato giudizio.

Per quanto concerne le ulteriori domande contenute in ricorso deve, invece, essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. All'udienza di discussione, infatti, il procuratore della ricorrente ha dichiarato di limitare la domanda all'accertamento dell'illegittimità del contratto di lavoro a progetto e di rinunciare alle domande relative al ripristino del rapporto di lavoro: in relazione a tali domande e', quindi, venuto meno l'interesse ad una pronuncia del giudice.

Il regolamento delle spese di lite segue il criterio della soccombenza, e le stesse vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando,

accerta e dichiara l'illegittimità del contratto a progetto stipulato tra le parti in data 21-2-05 e, per l'effetto, dichiara la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato da tale data, con diritto del ricorrente all'inquadramento nel 4° livello del c.c.n.l. terziario

condanna la convenuta a corrispondere alla ricorrente le conseguenti differenze retributive;

dichiara per il resto cessata la materia del contendere tra le parti;

condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.200,00.

Milano, 20-6-06

il Giudice del lavoro

Espresso nella Controllata della Sez. Distrettuale  
del Tribunale Ordinario di Milano

OGGI - 2 AGO. 2006

IL CANCELLIERE

ABRILE GEMCO